Progetto CReIAMO PA

Competenze e **Re**ti per l'Integrazione Ambientale e per il **M**iglioramento delle **O**rganizzazioni della **PA**

Linea di intervento LQS1 Valutazioni ambientali Azioni per il miglioramento dell'efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti

AQS1.1 "Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica"

MODULO FORMATIVO DI SVILUPPO COMPETENZE

Palermo, 16-17 ottobre 2018

La nuova disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 104/2017



Arch. Monica Torchio Esperto Unità Tecnica Specialistica Sogesid (MATTM-DVA)













Programma

- □ Principali obiettivi e novità della riforma introdotta dal
 □ D.Lgs.104/2017 di attuazione della Direttiva 2014/52/UE
- □ Il nuovo assetto delle competenze e delle funzioni in materia di VIA tra Stato e Regioni
- Novità procedurali e tecniche
 - Valutazione preliminare
 - Scoping progettuale
 - Verifica di assoggettabilità a VIA
 - VIA statale e regionale (VIA, PUA, PAUR)
 - > Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali
 - Monitoraggio ambientale
 - Disposizioni attuative
- ☐ Informazione e partecipazione



La riforma della disciplina VIA: il recepimento della direttiva 2014/52/UE - Sfide

Il Legislatore nazionale con l'emanazione del decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104 che recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ha perseguito obiettivi ambiziosi:

Sfida da attuare per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del Paese





- ☐ migliorare la qualità delle procedure di valutazione ambientale
- elevare i livelli di tutela dell'ambiente
- ☐ introdurre strumenti amministrativi e procedurali per sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti rilanciare la crescita sostenibile

Obiettivi della riforma della disciplina VIA

- ☐ Semplificazione dei procedimenti
- Certezza dei tempi
- Qualità delle valutazioni ambientali
- ☐ Razionalizzazione delle competenze







Quali strumenti sono stati utilizzati per raggiungere questi obiettivi?






Strumenti della riforma della disciplina VIA

Scansione dei procedimenti in fasi
Tempi perentori
Nuove procedure semplificate per migliorare il confronto tra autorità competente e proponente (valutazione preliminare, scoping progettuale)
Procedimento Unico Ambientale (VIA statale)
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA regionale)
Procedura per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali
Nuovo sistema sanzionatorio in caso di violazione della normativa in materia di VIA
Utilizzo di strumenti informatici per l'informazione al pubblico e per diversi soggetti coinvolti (completa digitalizzazione degli oneri informativi per il proponente)
Rafforzamento degli strumenti di partecipazione (inchiesta pubblica)
Decreti attuativi (regolamentari)



Nuovo assetto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA

Attrazione a livello statale delle procedure riguardanti infrastrutture e impianti energetici



Allegato II bis
(assoggettabilità a VIA
statale)

Allegato IV
(assoggettabilità a VIA
regionale)



Nuovo assetto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA

Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE (già D.Lgs. 104/2017):

"...con la modifica degli Allegati da II e IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 il Governo – nell'esercizio di una delega legislativa pacificamente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" – ha inteso [....] conseguire l'obiettivo strategico di una significativa razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione "sovra-regionale" degli impatti da valutare (che rende, in questi casi, ontologicamente inadeguato alla valutazione il livello regionale) fatte salve – in base al medesimo criterio – limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti ad impatto esclusivamente endo-regionale

[....] il criterio "dimensionale" degli impatti da valutare non trova (né avrebbe potuto trovare) ancoraggio nella direttiva europea da attuare, ma è altrettanto vero che tale criterio trova invece esplicito fondamento nell'art. 118, primo comma, Cost. per la corretta allocazione delle funzioni amministrative ai diversi livelli territoriali di governo"



Allegato II (VIA statale) – «nuovi» progetti

- Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW
- > Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW
- Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km
- > Attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare
- Stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici e gas (soglie ridotte) e condutture (per il trasporti di gas, petrolio, prodotti chimici e flussi di CO2 comprese relative stazioni di spinta)
- Porti con funzione turistica e da diporto rilevanti (specchio d'acqua > 10 ha o sup.5 ha o moli > di 500 mt
- Attività di ricerca e coltivazione di specifiche sostanze minerali



Nuovo Allegato II BIS (assoggettabilità a VIA statale)

1. Industria energetica ed estrattiva

- > Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW
- ➤ Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km
- > Impianti per la cattura di flussi di CO₂ [....] ai fini dello stoccaggio geologico [....]
- ➤ Elettrodotti aerei esterni [....] con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza superiore a 3 Km
- ➤ Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, [....] fino a 500 t/g per il petrolio e a 500.000 m³/g per il gas naturale

2. Progetti di infrastrutture

- > Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali
- > Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, porti con funzione peschereccia, vie navigabili
- > Strade extraurbane secondarie di interesse nazionale
- > Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km
- > Aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II)
- Porti con funzione turistica e da diporto, [....] specchio d'acqua ≤ a 10 ettari, aree esterne [....] ≤ 5 ettari e moli di lunghezza ≤ 500 metri
- 3. Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi



Nuova definizione di Progetto (art.5 lettera g) D.Lgs.152/2006)

Realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

□ Riferimenti del nuovo Codice degli appalti (art. 23, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016)
□ Nelle more dell'emanazione del decreto sui contenuti dei tre livelli della progettazione (licenziato dal CSSLLPP con voto n. 45 del 25.5.2018) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti di cui al DPR 207/2010, artt. 14 – 43 e relativi allegati



Nuova definizione di impatto ambientale

Art.4, comma 4, lett. b) D.Lgs. 152/2006 (ante D.Lgs. 104/2017)

La valutazione ambientale dei progettiindividua, descrive e valutagli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1. l'uomo, la fauna e la flora
- 2. il suolo, l'aria, l'acqua e il clima
- 3. i beni materiali e il patrimonio culturale
- 4. L' interazione tra i fattori di cui sopra



Art.5, comma 1, lett. c) D.Lgs. 152/2006 (post D.Lgs. 104/2017)

Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio
- Interazione tra i fattori sopra elencati
 Negli impatti ambientali rientrano gli
 effetti derivanti dalla vulnerabilità del
 progetto a rischio di gravi incidenti o
 calamità pertinenti il progetto medesimo

Condizioni ambientali (art.5 lettere o-ter e o-quater D.Lgs.152/206)

Condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA.

Condizione ambientale del provvedimento di VIA

Prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché le misure di monitoraggio.



Nuove procedure introdotte


Facilitare il confronto tra Proponente e Autorità competente (disciplinate prassi consolidate)

- Valutazione preliminare: facoltà per il proponente, per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (art.6 comma 9 D.Lgs.152/2006)
- Scoping progettuale: facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA (art.20 D.Lgs.152/2006)



Valutazione preliminare: fasi, attori, tempistiche

- - Presentazione da parte del Proponente della richiesta e della lista di controllo
 - Verifica preliminare amministrativa a cura dell' AC (5-10 gg)
 - Valutazione da parte dell'AC e comunicazione esiti al Proponente (30gg)



Tempi (non perentori)
30 giorni

Procedura da svolgere:

- √ Assoggettabilità a VIA
- **√VIA**
- ✓ Nessuna procedura



NO richiesta integrazioni NO partecipazione del pubblico

Valutazione preliminare: strumenti

Elementi informativi da fornire tramite «liste di controllo»: decreti attuativi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017

- ✓ <u>Decreto Direttoriale n. 239 del 3.8.2017</u> «Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo ...» La lista di controllo allegata al D.D. 239/2017 si applica a tutte le tipologie progettuali per consentire ai proponenti di disporre dei necessari strumenti operativi per attivare la procedura in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale
- ✓ <u>Decreto direttoriale n. 48 del 5.2.2018</u> «Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo ...per gli impianti eolici»



Definizione livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA: Fasi e attori

- Confronto tra Proponente e Autorità Competente funzionale a definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA
- Può essere richiesto in qualunque momento, non è prevista alcuna tariffa da pagare a carico del Proponente

Fasi procedimento

- Presentazione dell'istanza e della proposta di elaborati progettuali da parte del Proponente (Modulistica, specifiche tecniche)
- Verifica preliminare amministrativa
- Valutazione da parte dell'AC del livello di dettaglio degli elaborati progettuali e comunicazione al Proponente (30gg)



Nuove disposizioni procedimentali in materia di VIA



Procedura di VIA «ordinaria»

Procedura di VIA sede unica per il rilascio tutti i titoli ambientali





Procedura di VIA sede unica per il rilascio di tutti i <u>titoli</u> autorizzativi



Provvedimento Unico Ambientale (PUA) (art.27 D.Lgs.152/2006)

- ☐ La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento unico ambientale
- ☐ Comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita (ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto)
 - Autorizzazione integrata ambientale
 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
 - Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, posa in mare di cavi e condotte
 - Autorizzazione paesaggistica
 - Autorizzazione culturale
 - Autorizzazione vincolo idrogeologico
 - Nulla osta di fattibilità gestione sostanze pericolose ("SEVESO")
 - Autorizzazione antisismica

Il provvedimento di VIA ha la sua autonoma valenza nell'ambito del provvedimento unico ambientale che lo deve comprendere

Il provvedimento di VIA (positivo) è condizione necessaria per il rilascio del PUA

•



PUA = Provvedimento di VIA + Titoli ambientali per la realizzazione ed esercizio

Conferenza dei Servizi e VIA

Art. 14 ter L.241/1990 (modificato D.Lgs. 127/2016)

Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo."

Art. 14 ter L.241/1990 (modificato D.Lgs. 104/2017)

Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall' articolo 27bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) (art.27bis D.Lgs.152/2006)

La	determinazio	ne motiv	ata di	i conclusio	ne de	ella	conferenza	di	serviz
COS	stituisce il prov	vedimen	to aut	orizzatorio	unico	reg	ionale		

☐ Comprende il provvedimento di VIA e <u>tutti i titoli abilitativi</u> (ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso) rilasciati ai sensi della normativa vigente per la <u>realizzazione e l'esercizio del progetto</u>

Pareri	Acquisiti (Protocollo e Data)	Richiesti (Protocollo e Data)	Da Richiedere	Non Necessari
Nulla osta vincolo idrogeologico				
Parere geologico				
Autorizzazione compatibilità paesaggistica				
Autorizzazione beni archeologici				
Parere di valutazione di incidenza				
Nulla osta ente gestore aree protette				
Parere idraulico				
Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo				
Autorizzazione trasformazione aree boscate				
Autorizzazioni emissioni in atmosfera				
Nulla osta impatto acustico ambientale				
Permesso di costruire (DPR N. 380/01 e <u>smi</u>)				
Altri pareri (specificare quali)		2		


Il provvedimento di VIA ha la sua autonoma valenza nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale che lo deve comprendere

Il provvedimento di VIA (positivo) è condizione necessaria per il rilascio del PAUR




PAUR= Provvedimento di VIA + titoli abilitativi per la realizzazione ed esercizio


Valutazione Impatto Ambientale (statale): Tempistiche



Provvedimento unico in materia ambientale (PUA): tempistiche



Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR): Tempistiche



Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate al provvedimento di VIA/Assoggettabilità a VIA e il monitoraggio (art.28)

- ☐ Il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA/Assoggettabilità a VIA
- ☐ Maggiore attenzione a ciò che avviene dopo il provvedimento di VIA (realizzazione/esercizio del progetto e al monitoraggio effetti ambientali)
- ☐ TEMPI PERENTORI per la verifica di ottemperanza, se il soggetto individuato non verifica entro 1 mese, l'Autorità competente deve svolgere direttamente le attività di verifica
- □ OSSERVATORI: istituiti in casi di opere complesse per migliorare il rapporto con il territorio
- □ DIFFIDA/SANZIONI: Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.








N.	Contenuto	Descrizione		
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la prescrizione (utilizzare terminologie riportate al Cap.3)		
2	Fase	Fase in cui deve essere realizzata la prescrizione (utilizzare le terminologie riportate al Cap.3)		
3	Numero Prescrizione	Numero progressivo della prescrizione (es. 1, 2.a, 2.b)		
4	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della prescrizione: > aspetti progettuali > aspetti gestionali > componento/fattori ambientali: o atmosfera o ambiente idinco o suolo e sottosuolo o radiazioni ionizzanti e non ionizzanti o rumore e vibrazioni, o flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, o salute pubblica, o paesaggio e beni culturali > mitigazioni/compensazioni > monitoraggio ambientale > altri aspetti La medesima prescrizione può essere riferita a più ambiti di applicazione.		
5	Oggetto della prescrizione	Testo della prescrizione (sintetico ed efficace deve contenere una corretta descrizione delle attività da svolgere; finalità ed altri aspetti di carattere generale dovranno essere inseriò nella parte di parere o provvedimento che precede il dispositivo finale)		
6	Termine per l'avvio della Venifica di Ottemperanza	Termine per la presentazione da parte del Proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di venifica di ottemperanza (utilizzare le terminologie riportate al Cap.3)		
7	Ente vigilante	Ente responsabile per la venfica di ottemperanza delle prescrizioni. L'Ente vigilante deve essere un unico soggetto, in nessun caso possono essere indicati più Enti vigilant (e. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)		
8	Enti coinvolti	Eventuali Enti coinvolti nell'attuazione della prescrizione e relativi suoli e attività di competenza. Non utilizzare i termini "Enti locali" o "Amministrazioni competenti" in quanto troppo genenici, inserire l'elenco essaustivo degli Enti: Comune di XXX, APPA XXX		

Verifica di ottemperanza: Tempistiche, tipo di documentazione e informazione



Tempi : 30 + 15 giorni

Tipo di documentazione da presentare

- Relazione di ottemperanza
- Documentazione funzionale a dimostrare la corretta ottemperanza delle condizioni ambientali

Informazione da garantire sul sito web dell'Autorità competente

- Attestazione avvenuta ottemperanza
- Modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali



Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori

Il provvedimento di VIA <u>è sempre integrato nell'autorizzazione</u> e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:

- a) il provvedimento di VIA
- b) le eventuali <u>condizioni ambientali del provvedimento di VIA</u>, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali <u>misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle <u>misure di monitoraggio</u>.</u>



Accesso all'informazione ambientale

Trasparenza

...Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, <u>le osservazioni</u> e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell'articolo 32 sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito web D.Lgs.195/2005

Informazioni e documentazione

- Informazioni su stato ed esiti dei procedimenti
- Atti ufficiali dell'Autorità competente
- Descrizione progetto e relativa localizzazione
- Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e del provvedimento finale
- Responsabile del procedimento e recapiti
- Atti e documenti allegati all'istanza e documentazione integrativa
- Modulistica, indirizzi procedurali, specifiche tecniche, linee guida, riferimenti normativi
- Banche dati ambientali e territoriali

www.va.minambiente.it



RICHIESTO AI PROPONENTI SOLO IL FORMATO DIGITALE



Necessità di garantire un'informazione omogenea in tutto il territorio nazionale (SITI WEB VAS-VIA **REGIONALI/LOCALI)**

L'istituto dell'inchiesta pubblica (art. 24 bis D.Lgs.152/2006)

- ☐ L'AC può disporre che la consultazione del pubblico si svolga tramite inchiesta pubblica (oneri a carico del proponente; max 90 gg)
- ☐ Si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi

VIA statale

E' disposta dall'A.C. sentito il proponente:

- > se non già effettuata procedura di dibattito pubblico ex art.22 D.Lgs. 50/2016 (...per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio...)
- > se richiesta motivatamente entro il 40° giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico da:
 - Consiglio regionale
 - numero di consigli comunali rappresentativi di almeno 50.000 residenti nei territori interessati
 - numero di associazioni di protezione ambientale (riconosciute ex art.18 L. 349/1986) rappresentativo di almeno 50.000 iscritti

PPCM 76/2018

«Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico»

DM MATTM-MIBACT modalità di svolgimento e gestione della procedura di inchiesta pubblica



Sanzioni in caso di violazione della normativa in materia di VIA (art.29 D.Lgs.152/2006)

- I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
- Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il <u>progetto difforme</u> da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente <u>procede secondo la gravità delle infrazioni</u>.



Sistema sanzionatorio in caso di violazione della normativa in materia di VIA (art.29 D.Lgs.152/2006) 2/4

Azioni dell'Autorità Competente:

- a. Diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze
- Diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, revoca il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o il provvedimento di VIA



Sistema sanzionatorio in caso di violazione della normativa in materia di VIA (art.29 D.Lgs.152/2006) 3/4

- Per i progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di valutazione previsto dalla norma (ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti), l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.
- Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.
- In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.



Sistema sanzionatorio in caso di violazione della normativa in materia di VIA (art.29 D.Lgs.152/2006) 4/4

Il mancato rispetto della norma costituisce reato.

Sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 35.000 euro a 100.000 euro se si realizza un progetto o parte di esso, senza la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte
- da 20.000 euro a 80.000 euro se, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne vengono osservate le condizioni ambientali

Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità Competente; non sono previsti pagamenti in forma ridotta.

Proventi riassegnati al MATTM (procedimenti di competenza statale) per:

- miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione, monitoraggio ambientale
- verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali
- predisposizione misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali

Provvedimenti attuativi: gli strumenti integrativi della riforma

Provvedimenti emanati

- ✓ Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio (MATTM)
- ✓ Costi funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio (MATTM)
- ✓ Valutazione preliminare Liste di controllo (MATTM)
- ✓ Contenuti minimi dei verbali delle sanzioni (MATTM)

In predisposizione/da predisporre

- ✓ Inchiesta pubblica (MATTM-MIBACT)
- ✓ Linee guida dismissione mineraria delle piattaforme in mare (MISE-MATTM-MIBACT)
- ✓ Collaborazione MIBACT-MATTM per le verifiche di ottemperanza
- **✓** Norme tecniche per gli studi di impatto ambientale (MATTM-MIBACT-SNPA)
- ✓ Aggiornamento Linee guida per lo screening (DM 30/03/2015)



Grazie per l'attenzione! torchio.monica@minambiente.it

MATERIALE DIDATTICO disponibile su:

- Portale tematico dedicato delle valutazioni ambientali VAS e VIA del Ministero dell'Ambiente <u>www.va.minambiente.it</u>
- Pagina dedicata al Progetto CReIAMO PA del sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente
 - http://www.minambiente.it/pagina/creiamo-pa-competenze-e-retilintegrazione-ambientale-e-il-miglioramento-delle-organizzazioni

